



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LODI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>ALIOTO</u> | <u>ANTONINO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SCIURPA</u> | <u>MARIA ROSARIA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SCALISE</u> | <u>ANGELA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED]/2015
spedito il 25/06/2015

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [REDACTED] REGISTRO 2011
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [REDACTED] SUCCESSIONI
2011

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE LODI EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA, 5 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 147/2015

UDIENZA DEL

06/06/2016 ore 10:30

N° 107/16

PRONUNCIATA IL:

06/6/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/9/16

Il Segretario

Dott. A. Tommaso
TRENTACAPILLI

Con atto depositato in data 29.06.2015 [REDACTED] proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca

[REDACTED]

Il ricorrente eccepiva difetto di notifica dell'atto presupposto, omessa allegazione degli atti prodromici, invalidità della notifica a mezzo del servizio postale e della relata, mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata indicazione del calcolo degli interessi e incostituzionalità degli aggi richiesti da Equitalia.

Con memoria illustrativa depositata in data 17.5.2015, il ricorrente ribadiva i propri assunti argomentando in ordine alle avverse difese e documentazioni.

Con memoria depositata in data 02.10.2015 si costituiva in giudizio Equitalia Nord s.p.a. che difendendo la correttezza del proprio operato e la ritualità delle notifiche effettuate, eccepiva in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione del Giudice Tributario rappresentando che la larga parte delle cartelle di pagamento poste a base dell'avviso di iscrizione di ipoteca riguardavano infrazioni al codice della strada.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 06.06.2016 ed ivi deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio esaminati gli atti ed i documenti, rileva in via preliminare il proprio parziale difetto di giurisdizione in ordine alla parte dell'atto impugnato che fa riferimento a pretese di carattere non tributario.



Tanto premesso, le eccezioni della parte ricorrente verranno quindi analizzate esclusivamente con riferimento alla cartella di pagamento [REDACTED] afferente la materia tributaria (imposta di successione).

Dalla verifica del documento 11 prodotto da Equitalia Nord s.p.a. risulta che la cartella di pagamento de quo è stata notificata in data 09.09.2011 mani del portiere dello stabile.

Parte ricorrente con la memoria illustrativa del 12.05.2016, ha prodotto (allegati 6 e 7) documenti fotografici e dichiarazione del Comune di [REDACTED] da cui si evince che l'abitazione di Via [REDACTED] in detto Comune consiste in un fabbricato singolo privo di servizio di portierato.

Orbene, seppure alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte l'agente della riscossione non è tenuto a produrre l'originale dell'avviso di ricevimento o la copia della cartella di pagamento notificata ne' deve dare la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, sia perché le particolari modalità di notifica della cartella di pagamento ex art.26 DPR 602/73 non richiedono la redazione di alcuna relata di notifica, sia perché vige la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell'atto allorchè lo stesso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, presunzione che impone quindi l'onere probatorio a carico di chi ne contesta la ricezione. (Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonché, in fattispecie analoga, in tema di ICI, Cass. n. 20027/11), nel caso di specie detta presunzione di conoscenza risulta vinta proprio dalla documentazione prodotta dal ricorrente.



